



CITTA' DI GALATINA
PROVINCIA DI LECCE
DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE-SUAP-PROTEZIONE CIVILE

SERVIZIO II - Polizia Commerciale, Annona e Mercati -

Tel. 0836/566514 564767 fax 0836/561012



Ordinanza n. *44/13*

OGGETTO: Ordinanza n. 196/D del 12.10.2012 provvedimenti di viabilità per istituzione del divieto di sosta temporaneo in Via Pietro Siciliani dal civ. 75 al civ.81 e chiusura temporanea per esecuzione di lavori edili Via Mory intersezione Via Pietro Siciliani. Proroga.

IL DIRIGENTE

Vista la richiesta di cui al prot. n. 0018090 del 17.05.2013, di proroga dell'Ordinanza Dirigenziale n. 196/D del 12.10.12 relativa ai provvedimenti di viabilità per istituzione del divieto di sosta temporaneo in Via Pietro Siciliani dal civ.75 al civ. 81 per esecuzione di lavori edili fino al 31.07.2013 nelle seguente fascia oraria 07.00-15.00 e nei giorni dal lunedì al Venerdì presentata dal Dott. Antonio Palumbo nato a Galatina il 07.02.1960 ed ivi residente in Viale Don Bosco n. 22 1 P in qualità di Presidente dell'Istituto Immacolata A.S.P. con sede in Galatina alla Via Scalfò n. 5 al fine di eseguire lavori edili all'interno della struttura che prevedono lo stazionamento di un autocarro in Via Mory nel tratto adiacente l'immobile di proprietà;

Visto il parere di cui al prot. 4724/12 del 10.10.2012 di questo Comando con la quale si esprime parere favorevole all'occupazione del suolo pubblico con riferimento alla sede stradale al fine di porre in essere le condizioni necessarie alla esecuzione dei lavori di che trattasi;

Preso atto che non sono mutate le condizioni relative all'occupazione del suolo pubblico con riferimento alla sede stradale e che pertanto il parere di cui al prot. 4724/12 del 10.10.2012 può essere ritenuto ancora efficace;

Rilevata pertanto l'opportunità di regolamentare il traffico veicolare in corrispondenza del suddetto cantiere ricadente sulla sede stradale al fine di consentire la prosecuzione dei lavori, mediante la chiusura al normale transito per residenti di Via Mory intersezione con Via Pietro Siciliani e l'istituzione del divieto di sosta in Via Pietro Siciliani dal civ. 75 al civ. 81;

Visti:

- gli artt. 4 del D.Lgs. 165/2001 e 107 del D.Lgs. 267/2000, Testo Unico delle Leggi degli Enti Locali che conferiscono le competenze del provvedimento al Dirigente competente;
- gli artt. 5, 7, e 26 del Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285;
- il Decreto Sindacale n. 1 del 04.01.2013 di conferimento dell'incarico di Dirigente della Direzione Polizia Municipale-Suap-Protezione Civile;

ORDINA

La proroga dell'Ordinanza n. 196/D del 12.10.2012 e la contestuale adozione dei seguenti provvedimenti:

- 1) dalla data della presente e fino al 31.07.2013 l'interdizione al transito per residenti in Via Mory dal Lunedì al Venerdì dalle ore 08.00 alle ore 15.00 con apposizione di segnale stradale con obbligo di proseguire dritto da collocarsi all'intersezione tra Via O. Congedo e Via Mory;
- 2) dalla data della presente e fino al 31.07.2013 l'istituzione del divieto di sosta su Via Pietro Siciliani dal civ. 75 al civ. 81 dal Lunedì al Venerdì dalle ore 08.00 alle ore 15.00;
- 3) l'installazione dell'apposita segnaletica verticale mobile di preavviso da posizionarsi a cura della ditta esecutrice dei lavori Leo Costruzioni S.p.a. su Via Pietro Siciliani dal civ. 75 al civ. 81 e su Via Mory intersezione Via Orazio Congedo;



- 4) alla ditta esecutrice dei lavori Leo Costruzioni S.p.a di controllare quotidianamente la regolare apposizione della segnaletica mobile al fine di garantire la massima sicurezza della circolazione stradale;

AVVERTE

Che, nel caso venisse ritenuto necessario od opportuno dal Comando di Polizia Locale, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione, si potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e diverse regolazioni dei flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea;

Che sia garantita la salvaguardia della strada e dei relativi manufatti e pertinenze, evitando danni di natura estetico-ecologica alla sede stradale, alla segnaletica e ai relativi manufatti;

Eventuali danni arrecati dovranno essere immediatamente segnalati all'ente proprietario della strada per i provvedimenti di competenza.

Al termine dei lavori, a cura e spese della Ditta che eseguirà i lavori, dovranno essere rimossi, tutti i segnali, cartelli, transenne e quant'altro sia stato collocato sulle aree pubbliche o ad uso pubblico interessate dal cantiere edile, compresa la ripulitura, ripristinando il preesistente stato dei luoghi;

La Ditta esecutrice assume ogni responsabilità derivante dalla effettuazione dei lavori ed in particolare solleva il Comune di Galatina da qualsiasi richiesta di danni a persone, animali e/o cose subiti da terzi;

Si evidenzia che l'Amministrazione dovrà essere tenuta indenne da qualsiasi richiesta di risarcimento danni, conseguenti dalla sistemazione del cantiere edile, se del caso attraverso la stipula di idonea polizza assicurativa con primarie compagnie di assicurazione che copra anche la responsabilità del rappresentante legale della Ditta incaricata dei lavori e degli altri obbligati per i danni comunque causati alle strade e altre cose di pubblico uso, con i limiti di garanzia previsti dalle leggi vigenti.

RENDE NOTO

che in ogni caso il presente nulla osta è accordato senza pregiudizio per i diritti dei terzi e con espresso obbligo alla Ditta esecutrice di riparare e/o risarcire, entro i termini fissati dai competenti uffici comunali, tutti i danni a beni dell'amministrazione derivati dallo svolgimento dei lavori, salve ed impregiudicate eventuali sanzioni amministrative, civili e penali;

Incaricato della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza è il personale addetto all'espletamento dei servizi di polizia Stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada e chiunque sia tenuto ad osservarla e farla osservare.

A norma dell'art. 8 della stessa Legge 241/1990 si rende noto che responsabile del procedimento è il Dirigente della Direzione Polizia Municipale-Suap-Protezione Civile.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. della Puglia.

La presente, oltre ad essere trasmessa in copia all'Ufficio Stampa per la massima divulgazione ai mass media e pubblicata sul sito Web del Comune di Galatina, viene notificata al richiedente Dott. Antonio Palumbo (meglio sopra generalizzato) presso Istituto Immacolata ASP - Via Scalfo n. 5- Galatina che provvederà a portarla a conoscenza della ditta esecutrice dei lavori, alla Direzione LL.PP., al Commissariato di P.S. di Galatina, al Comando Stazione CC. Galatina per debita notizia e per quanto di competenza.

Il presente provvedimento è valido dalla data della presente e fino al 31.07.2013 dal lunedì al Venerdì dalle ore 08.00 alle ore 15.00.

Dall'entrata in vigore, fino alla decadenza, sono revocate tutte le precedenti Ordinanze sindacali incompatibili con la presente.

I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Galatina,

L'Estensore
Mar. Magg. Pantaleo Beccarisi



IL DIRIGENTE
Dott. Antonio Claudio Orefice

